

**AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 139/2022 PENDENTE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO DISPOSTO CON DECRETO 11 DEL 10/01/2022**

Il Presidente del Consiglio di Stato, Sez. VII, con **Decreto n. 11/2022 del 10/01/2022** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Vibo Valentia, del **ricorso R.G. 139/2022** e degli altri atti indicati nel medesimo decreto, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Consiglio di Stato, Sezione VII, R.G. n. **139/2022**

**2. Nome dei ricorrenti:**

**LECCE Annarita** (C.F.: LCCNRT84H52D086Y), **MOLIGNANO Rossella** (C.F.: MLGRSL73T69D086Q), **PIGNATARO Giuseppe** (C.F.: PGNGPP74T12D086R), **SCICCHITANO Maria** (C.F.: SCCMRA72B47C352U), **TUCCI Francesco** (C.F.: TCCFNC88C30I639B), **TUCCI Nicola** (C.F.: TCCNCL81B17F537W), rappresentati e difesi come da mandati in calce al presente atto, in via disgiunta, **dall’Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) e dall’Avv. **Carlo Cipriani** (C.F.: CPRCRL79B15A662L) che dichiarano di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente appello al numero di fax 0963/314067 – 06/69533800 o P.E.C. [studiolegalefigliuzzi@pec.it](mailto:studiolegalefigliuzzi@pec.it) e [carlo.cipriani@pec.avvocaticipriani.com](mailto:carlo.cipriani@pec.avvocaticipriani.com) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Carlo Cipriani in 00187 Roma, Piazza del Popolo n. 18;

**3. Indicazione delle Amministrazioni resistenti:**

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, **MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA – UFFICIO II – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANZARO** - In persona del Dirigente pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA – UFFICIO V –**

**AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA** - In persona del Dirigente pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA –AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA** - in persona del Dirigente pro tempore;

### **3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Dell'Ordinanza n. 6034/2021, adottata dal Tar Lazio – Sez. III Bis – nel Ricorso REG. RIC. N. 9507/2021, depositata in data 03/11/2021;

## **4. Sunto dei motivi di gravame:**

### **1) ERRORE NEL GIUDICARE DELL'ORDINANZA APPELLATA.**

E' stata contestata l'ordinanza collegiale con la quale il TAR Lazio ha rigettato la domanda di adozione di misure cautelari proposta dai ricorrenti, motivando la decisione *“Ritenuto che, in disparte la questione relativa al ricorso collettivo e cumulativo, la domanda cautelare non possa comunque trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto controinteressato, così come prescritto dall'art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini dell'ammissibilità dello stesso.”*. **Il Giudice amministrativo, infatti, ha ritenuto di respingere la domanda cautelare senza neanche pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami richiesta ex art. 41, co. 4, c.p.a.. Unitamente alla presentazione del ricorso, infatti, era stata presentata anche Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a.**, sulla quale né il Tar di Catanzaro, ove originariamente il ricorso era stato presentato, né successivamente il Tar Lazio, ove il ricorso è stato riassunto a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale da parte del Tar Calabria, si sono pronunciati. Si sono, pertanto, espone le motivazioni per le quali si tratta di una motivazione illegittima che ha spinto il Tar a respingere l'istanza cautelare. \_

### **2) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART. 55/9 DEL CODICE PROCESSUALE AMMINISTRATIVO.**

Si è contestata la mancata motivazione da parte del Tar Lazio che ha portato al rigetto della domanda cautelare, quindi la circostanza che il TAR, nell'ordinanza cautelare impugnata, dica ma non spieghi, affermi ma non motivi. Si è dedotta la violazione degli artt. 3 e 55/9 c.p.a.. Leggendo l'ordinanza *de qua*, ci si è avveduti del fatto che l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso, sono stati del tutto omessi dal TAR. Con tale condotta, quindi, è stata violata la disposizione normativa di cui all'art. 55/9 del Codice del Processo Amministrativo.

### **4.1 Indicazione dei controinteressati nel ricorso:**

tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., degli Ambiti Territoriali di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia per la cdc ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, che, in virtù dell'eventuale revisione degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dagli appellanti e quindi considerati potenziali controinteressati.

## **5. Indicazioni per la consultazione del processo:**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Consiglio di Stato” alla voce Attività Giurisdizionale del Consiglio di Stato;

**6. Indicazione ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami:**

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VII del Consiglio di Stato con Decreto n. 11/2022 di cui all'allegato 3.

**7. Testo integrale del ricorso:**

All'allegato 1 del presente avviso vi è la copia integrale del ricorso notificato il 30.12.2021.

Serra San Bruno/Roma 03.02.2022

Firmato digitalmente

Avv. Carlo Cipriani